



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

N. 75 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Oppeano. Adozione del piano delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 - Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione anno 2020 - art. 20 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ss.mm.ii. ed art. 17 D.L. 90/2014 ss.mm.ii.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:10**, presso l'**AUDITORIUM "DON REMO CASTEGINI" NELL'EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN VIA ROMA AD OPPEANO**, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con diretta streaming della seduta sul canale YouTube dell'Ente.

Eseguito l'appello e registrata dal Segretario verbalizzante la modifica delle presenze in corso di seduta, risultano per l'esame del punto all'ordine del giorno in oggetto:

COGNOME E NOME	PRES./ASS.	COGNOME E NOME	PRES./ASS.
GIARETTA PIETRO LUIGI	Presente	TRAZZI ANDREA	Presente
FAUSTINI LUCA	Presente	MIRANDOLA LORIS	Presente
BISSOLI EMANUELA	Presente	SARTORI SEBASTIANO	Presente
MONTAGNOLI ALESSANDRO	Presente	SARTORI FILIPPO	Assente
MOLINARI REMO	Presente	TENUTI DONATA	Presente
CORSINI MARA	Presente	LANZA GIOVANNI	Presente
ROSSINI FILIPPO	Presente		

Partecipa alla seduta l'assessore esterno:

PERUZZI VALERIO Presente

Assiste all'adunanza il Sig. NUZZO SEGRETARIO MARCELLO - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. ROSSINI FILIPPO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Oppeano – Adozione del piano delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 - Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione anno 2020 - art. 20 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ss.mm.ii. ed art. 17 D.L. 90/2014 ss.mm.ii..

PREMESSO che con Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP) sono state accorpate in unico atto normativo le disposizioni emanate nel tempo in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta od indiretta, “*avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*” (art. 1 comma 2);

VISTI in particolare gli artt. 20 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” e 24 “*Revisione straordinaria delle partecipazioni*”;

DATO ATTO che l'art. 20 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che:

- le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i provvedimenti di cui trattasi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di trasmissione stabilite dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 114/2014, e rese disponibili alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP (articolo 15 del decreto 175) costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e, per gli enti locali, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente;

CONSIDERATO che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi annuale, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 “*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*” del Decreto 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del decreto 175;

ATTESO che ai sensi dell'art. 26 “*Altre disposizioni transitorie*”, commi 11 e 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016:

11. “*Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.*”;

12-quinquies - “*ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20*”;

RICHIAMATE altresì, ai fini dell'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie in oggetto, le seguenti disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.:

- art. 4 *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”*;
 - o le partecipazioni pubbliche devono essere inerenti a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (comma 1);
 - o le partecipazioni societarie pubbliche devono essere finalizzate a:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- art. 5 *“Oneri di motivazione analitica”*;
 - o stretta funzionalità della partecipazione societaria al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, con oneri di motivazione analitica delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della *convenienza economica* e della *sostenibilità finanziaria* e in considerazione della *possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate*, nonché di *gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato* ed altresì della *compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa* (in vigore dal 23 settembre 2016);
 - o compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 ai commi 3, 6, 7 ed 8 individua ulteriori ipotesi di legittima detenzione di partecipazioni sociali:

- valorizzazione del patrimonio *“tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;
- attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo mediante gruppi di azione locale ex art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- gestione di spazi fieristici ed organizzazione di eventi fieristici, nonché realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane;
- promozione di *spin off* o di *start up* universitari, o quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

PRECISATO che:

- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente presso il MEF ed alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti competente;
- i piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel decreto 175, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione;

CONSIDERATO in particolare che la mancata adozione dei provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui le PP.AA. detengono partecipazioni, dirette o indirette (a), dei piani di

riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie, per la fusione o soppressione delle società, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ne ricorrano i presupposti di legge (b), nonché la mancata trasmissione dei provvedimenti adottati alle autorità competenti (c) e la mancata relazione sull'attuazione dei piani di razionalizzazione, ove adottati (d), comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, nonché, per espresso rinvio operato dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. 175/2016 ss.mm.ii., le ulteriori sanzioni previste con riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni dall'art. 24 del decreto 175, in particolare la decadenza del socio dall'esercizio dei diritti sociali e la liquidazione della società;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione del decreto 175, sono state adottate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2017, ad oggetto "*Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Oppeano – Revisione straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*" e n. 48 del 28/09/2017 ad oggetto "*Revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Oppeano ex art. 24 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*". Aggiornamento D.C.C. n. 17 del 30.03.2017 a D. Lgs. 100/2017 e Linee di indirizzo Corte dei Conti Sez Aut. n. 19/2017", conformando il quadro informativo e valutativo alle schede del piano standard approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione di indirizzo n.19/SEZAUT/2017/INPR, cui è seguita adesione alla rilevazione ministeriale mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro in data 28.10.2017, pubblicata sul sito istituzionale – sezione "Amministrazione trasparente" – sotto-sezione "Enti controllati" - "Società partecipate";

VISTO il "Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati", approvato con propria precedente deliberazione n. 75 del 18/12/2018 ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., stilato secondo il format allegato alle "Linee Guida" emanate dalla Corte dei Conti, con il quale l'Ente ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2017 e il successivo "Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati" per l'anno 2018, approvato con propria precedente deliberazione n. 65 del 27/12/2019;

DATO ATTO che il "Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati", approvato con propria precedente deliberazione n. 69 del 30/12/2020, ha confermato le opzioni espresse con il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal Comune di Oppeano, adottato ai sensi dei commi 611 e 612 dell'art. 1 Legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), trasmesso alla Corte dei Conti;

PRESO ATTO che, al fine di supportare gli enti nella predisposizione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2020 - da adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP costituita presso il Dipartimento del Tesoro, ha pubblicato in data 04 novembre 2021, gli indirizzi, condivisi con la Corte dei Conti, resi disponibili lo scorso anno, per la redazione del provvedimento di razionalizzazione di cui trattasi, chiarendo alcuni profili applicativi del TUSP e proponendo altresì le modalità per la predisposizione della Relazione sull'attuazione del piano, con relative schede allegate per finalità di standardizzazione ed omogeneità dell'analisi da svolgere e delle eventuali misure di razionalizzazione da adottare, scaricabili in formato compilabile;

VISTE le definizioni di società, di partecipazione diretta ed indiretta e di controllo, riportate all'art. 2 del TUSP e rilevato in particolare che:

- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria;
- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

RILEVATO che il Comune di Oppeano alla data del 31/12/2020 risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie, soggette all'applicazione del TUSP:

- dirette:
 - CAMVO SPA 10,44%;
 - ESA-Com SPA 0,91%
- indirette, per il tramite di Camvo Spa:
 - Acque Veronesi scarl 0,399919%
 - Esa com spa 4,84%
- indirette, per il tramite di ESA-Com Spa:
 - Gielle Ambiente Srl 0,91%
- indirette, per il tramite della partecipazione indiretta di Acque Veronesi scarl:
 - Vivereacqua scarl 0,0695%

DATO ATTO che l'esito della razionalizzazione periodica deve essere comunicato alla Corte dei Conti e alla struttura di monitoraggio presso il MEF – Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 20 c.1, T.U.S.P.;

ATTESO altresì che la comunicazione alla Struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica, dei provvedimenti e delle informazioni contenute negli atti adottati ai sensi del citato art. 20 D. Lgs. n. 175/2016, deve essere effettuata esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni" all'indirizzo <https://portaletesoro.mef.gov.it>, integrato con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo, società ed enti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, la cui apertura verrà comunicata con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull'home page del Portale Tesoro e con l'invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l'applicativo *Partecipazioni*;

VISTI i seguenti documenti/schede di indirizzo per l'adozione del provvedimento di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie e della relazione sull'attuazione del piano, sullo stato di avanzamento delle misure di razionalizzazione detenute dichiarate nel piano dell'anno precedente e sui risultati conseguiti:

- *gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche;*
- *il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020 (Scheda di Rilevazione per il censimento delle Partecipazioni Pubbliche);*
- *il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2020 (Scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo, società ed enti);*
- *la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 (art. 20 c.1, TUSP) (Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni);*
- *la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP) (Schede di rilevazione per la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni);*

ACQUISITE al presente atto, sotto la lettera "A", dunque le schede ed il format di dati standardizzati di cui deve constare il provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette (a), nonché degli eventuali piani di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie, per la fusione o soppressione delle società, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ne ricorrano i presupposti di legge (b);

VISTA la deliberazione n. 69 del 30/12/2020 con la quale il Consiglio dell'Ente ha adottato il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute, dirette ed indirette, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 e altresì adottato la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con la medesima delibera (art. 20 c.4, TUSP);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni – Situazione partecipate al 31/12/2020" composto di sezioni con dati specifici richiesti per ciascuna partecipata detenuta dall'Ente, stilato secondo gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla

Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal Dipartimento del Tesoro, condivisi con la Corte dei Conti, e sul modello-format di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 (art. 20 c.1, TUSP) (Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni), pubblicata dal MEF Dipartimento del Tesoro pubblicato nel portale <https://portaletesoro.mef.gov.it>, corredata altresì della prevista “Relazione Tecnica”, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

VISTA altresì la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP) (Schede di rilevazione per la Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni), allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le linee guida precisano che l’applicativo non richiederà l’inserimento dei dati acquisiti da registri ufficiali (InfoCamere, Punto fisco, Consob);

RILEVATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di piani e programmi, di organizzazione di pubblici servizi e di partecipazione dell’ente locale a società di capitali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 2 lettere b) ed e) del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che per il presente atto di analisi dell’assetto delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, del Comune con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020 e degli interventi di razionalizzazione non ancora conclusi per la società GIELLE AMBIENTE S.R.L. interessata da un processo di fusione per incorporazione alla società ESA-Com S.p.a. che ne detiene la totalità del capitale sociale, non è prevista l’acquisizione del parere del Revisore dei Conti non rientrando nelle materie previste di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 (*modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*) del D.Lgs. n. 267/2000, ma che tuttavia il Revisore del Conto verificherà che l’Ente ha adempiuto all’obbligo normativo;

SI PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI ADOTTARE il presente provvedimento di analisi dell’assetto delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, del Comune di Oppeano, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020, come da schede allegate al presente provvedimento sotto la lettera “A”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4, 5 commi 1 e 2, 20 e 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, redatti dalla Struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del TUSP costituita presso il Dipartimento del Tesoro, condivisi con la Corte dei Conti, pubblicato in data 04 novembre 2021, per finalità di standardizzazione ed omogeneità dell’analisi da svolgere e delle eventuali misure di razionalizzazione da adottare dalle Pubbliche Amministrazioni socie;
3. DI ADOTTARE altresì la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione adottato con D.C.C. n. 69 del 30/12/2020 (art. 20 c.4, TUSP) - Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione-, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento contempla gli interventi di razionalizzazione già in atto e non ancora conclusi per GIELLE AMBIENTE S.R.L. interessata da un processo di fusione per incorporazione alla società ESA-Com S.p.a. che ne detiene la totalità del capitale sociale;
5. DI INCARICARE il Sindaco ed i competenti Responsabili di Servizio dell’attività di monitoraggio del permanere dei requisiti stabiliti dal D. Lgs. n. 175/2016 in capo alle società partecipate, direttamente od indirettamente, dal Comune di Oppeano;
6. DI DARE ATTO che attraverso l’applicativo “*Partecipazioni*” del Portale Tesoro saranno acquisiti sia l’esito della revisione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché la relazione approvata), sia la relazione sul piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, nonché

i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti, incaricando il Servizio Ragioneria dell'attivazione delle procedure funzionali al puntuale adempimento degli obblighi di legge di cui trattasi;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016, tramite il sistema applicativo Con.Te. giusta nota della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto prot. n. 17435 in data 02/10/2018;
8. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet istituzionale del Comune e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" al link "Enti controllati", ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;
9. DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alle società partecipate dal Comune di Oppeano.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Tenuto conto della discussione riportata in allegato;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso il parere di regolarità contabile del responsabile del settore competente;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI:	11
CONSIGLIERI ASTENUTI:	0
CONSIGLIERI VOTANTI:	11
VOTI FAVOREVOLI:	9
VOTI CONTRARI:	2 (Sartori S., Lanza)

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:	11
CONSIGLIERI ASTENUTI:	0

CONSIGLIERI VOTANTI:	11
VOTI FAVOREVOLI:	9
VOTI CONTRARI:	2 (Sartori S., Lanza)

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.

Il cons. Montagnoli illustra la proposta.

Cons. Sartori S.: “Riguardo il punto, chiedo informazioni sulla società prevista tra CAMVO, Lupatotina Gas e Legnago per le forniture, perché non la vedo in elenco”.

Cons. Montagnoli: “Siamo in attesa di sapere, è nostra volontà arrivarci a beneficio dei cittadini”.

Alle ore 19,45 esce il cons. Tenuti Donata.

Presenti n. 11 consiglieri.

Si procede con la votazione.

Alle ore 19,51 rientra il cons. Tenuti Donata.

Presenti n. 12 consiglieri.

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Oppeano. Adozione del piano delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 - Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione anno 2020 - art. 20 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ss.mm.ii. ed art. 17 D.L. 90/2014 ss.mm.ii.

PARERE **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, 17-12-21

VISTO: REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to Freddo Adriano

PARERE: **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000.

Li, 17-12-21

VISTO: REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del servizio
F.to Freddo Adriano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to ROSSINI FILIPPO

Il Segretario comunale
F.to NUZZO SEGRETARIO MARCELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione del C.C. dell'Ente è copia conforme all'originale ed è stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all'indirizzo www.comune.oppeano.vr.it oggi 07-01-22, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 07-01-22

Il Funzionario Incaricato
F.to Zermiani Nadia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 02-02-22

Il Funzionario Incaricato
Zermiani Nadia